SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 febbraio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 561.

Regolamento recante modifica degli importi delle marche e dei contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 30 dicembre 1992.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 92/8/CEE . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 gennaio 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Borgate agricole Cincinnato», in Roma . . . . Pag. 8

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 26 gennaio 1993.

Modificazione all'ordinanza n. 2064/FPC del 31 dicembre 1990 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza scolastica in Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990. (Ordinanza n. 2315/FPC) . . . . Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Direttive concernenti le modalità e le procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici e delle aziende autonome . . . . Pag. 9

Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1992.

Determinazione delle linee guida della organizzazione della mobilità nelle aree urbane e metropolitane e degli obiettivi generali di miglioramento della qualità dell'ambiente . . . . . Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 1993.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa . . Pag. 12

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 12

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 17

Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo all'approvazione e alla pubblicazione di decreti legislativi di recepimento di direttive CEE . . . . Pag. 21

Ministero del tesoro: Cambi giornalieri del 3 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . . Pag. 21

Ministero delle finanze: Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Latina, Teramo, Avellino e Campobasso . . . Pag. 22

Ministero della sanità: Revoche di registrazioni di presidi sanitari . . . . Pag. 22

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . Pag. 22

Interventi per la ripresa economica ed occupazionale dei bacini minerari in crisi . . . . Pag. 23

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. 27.

Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. 28.

Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 555.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 556.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 557.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/69/CEE che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 558.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 559.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 560.

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

(93G0065-93G0066 e da 93G0059 a 93G0064)

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 561.

Regolamento recante modifica degli importi delle marche e dei contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo e del Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto in particolare l'art. 15 della citata legge n. 1612, del 1960, modificato con l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, il quale prevede che le entrate del Fondo sono, tra l'altro, costituite da contributi in danaro e da marche a carico degli spedizionieri doganali;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1964, successivamente modificato con decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532, concernente la fissazione di valori delle marche previdenziali dovute dagli spedizionieri doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 446, concernente la modificazione dell'importo del contributo annuale dovuto dagli spedizionieri;

Considerata la richiesta 21 settembre 1992, n. 5905, formulata dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali in attuazione della delibera del 18 settembre 1992 del proprio consiglio di amministrazione;

Tenuto conto dell'avviso favorevole espresso dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali con delibera adottata nella seduta del 15 ottobre 1992;

Ritenuta la necessità di aumentare l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo, nonché di fissare una contribuzione globale annua minima e di procedere ad una modifica della percentuale sull'importo del corrispettivo fatturato per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazioni doganali;

Considerato che gli aumenti nella misura richiesta dal Fondo predetto si rendono necessari allo scopo di garantire la copertura finanziaria per le prestazioni che vengono erogate dal Fondo medesimo e, in particolare, per la corresponsione delle pensioni secondo i criteri di cui all'art. 31 del citato decreto ministeriale 30 ottobre 1973;

Considerato che con decreto ministeriale 12 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 18 dicembre 1987, è stato fissato al 31 dicembre il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che modifica gli importi delle marche e dei contributi da versare al Fondo dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il contributo personale annuo previsto dall'art. 15, lettera *b)*, del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973 — fissato in L. 3.000.000 con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 446 — è elevato a L. 3.420.000.

Art. 2.

1. L'importo del contributo globale annuo dovuto al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali da ogni iscritto non può essere inferiore a L. 5.100.000, delle quali L. 3.420.000 dovute come contributo personale annuo e L. 1.680.000 dovute per contributo indiretto mediante applicazione di marche previdenziali su documenti doganali.

2. Qualora il contributo indiretto risulti inferiore a L. 1.680.000 ciascun iscritto dovrà effettuare, entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo contributivo, un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 5.100.000.

Art. 3.

1. I valori delle marche previste dall'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, fissati con decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 24 dicembre

1987, sono stabiliti nelle seguenti misure: per dichiarazioni per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e per lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 60.000.000	L.	1.300
se il valore suddetto supera lire 60.000.000 ma non L. 160.000.000 . . .	»	2.300
se il valore suddetto supera lire 160.000.000 ma non L. 300.000.000	»	5.750
se il valore suddetto supera lire 300.000.000 ma non L. 500.000.000 . . .	»	12.000
se il valore suddetto supera lire 500.000.000	»	23.150

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	L.	2.300
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate . .	»	5.750
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate .	»	12.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	»	23.150
per ogni estratto di manifesto	»	1.300
per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili . . .	»	2.300
per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	»	1.300
per ogni istanza	»	2.300

2. Per i documenti di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973 il valore delle marche è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

3. Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 7/1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con legge n. 66 del 6 febbraio 1992: 5% sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 del D.M. 30 ottobre 1973 (Approvazione del regolamento del Fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali):

«Art. 15. — Le entrate del fondo sono costituite:

a) da un contributo derivante dall'applicazione di apposite marche aventi le caratteristiche stabilite dal consiglio di amministrazione del Fondo;

b) da un contributo personale annuo;

c) dai redditi del patrimonio;

d) da oblazioni volontarie e da altri proventi eventuali».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 446 (Regolamento recante modificazioni alle misure di taluni contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali):

«Art. 1. — Il contributo personale annuo previsto dall'art. 15, lettera *b*), del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973 — fissato in L. 2.400.000 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532 — è elevato a L. 3.000.000».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 20 del D.M. 30 ottobre 1973 (per il titolo v. nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 20. — Ciascun iscritto al Fondo è tenuto ad applicare le marche di cui al punto *a*) del precedente art. 15 sui sottoindicati atti comunque sottoscritti o presentati dall'iscritto medesimo:

a) sulla "matrice" delle dichiarazioni doganali e sui manifesti delle merci arrivate, compresi i manifesti di partenza presentati ai successivi approdi quali manifesti di arrivo;

b) sull'esemplare dei manifesti di partenza destinato ad essere trattenuto dalla dogana;

c) sugli elenchi sostitutivi dei manifesti;

d) sulle bollette figlie di cauzione e lasciapassare, nazionali od, estere, presentate alla dogana di arrivo ove il relativo esito avviene senza la presentazione di successiva dichiarazione doganale;

e) sulle copie uso matrice dei documenti di trasporto che sostituiscono i documenti doganali;

f) sulle copie uso matrice dei documenti commerciali che sostituiscono i documenti doganali;

g) su qualsiasi altro documento sostitutivo o comprensivo della dichiarazione doganale;

h) sulle istanze e sui ricorsi rivolti ad organi della pubblica amministrazione nell'interesse di ditte assistite o rappresentate.

L'onere delle marche resta a carico dello spedizioniere doganale senza diritto di rivalsa».

— Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. 24 dicembre 1987, n. 532 (Modificazione della misura delle marche previdenziali ed aumento del contributo personale annuo a favore del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali), è il seguente:

«Art. 1. — I valori delle marche previste dall'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono fissati a decorrere dal 1° gennaio 1988 nelle seguenti misure:

per dichirazioni per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare per merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 60.000.000	L.	1.150
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	»	2.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	»	5.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000	»	10.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	»	20.000

Per i manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	L.	2.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	»	5.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	»	10.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	»	20.000
per ogni estratto di manifesto	»	1.150
per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili	»	2.000
per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	»	1.150
per ogni istanza	»	2.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973 il valore delle marche è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale: 2% sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente potale intestato al Fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura».

— Si trascrive il testo dell'art. 7 1-*sexies* e 1-*septies* del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 (Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66:

«1-*sexies*. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

1-*septies*. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-*sexies* possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-*sexies*, anche i seguenti compiti:

a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1-*sexies* per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria».

93G0003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1992.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 92/8/CEE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990 e 25 settembre 1991, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE e 91/184/CEE;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva n. 92/8/CEE, adottata dalla Commissione delle Comunità europee il 18 febbraio 1992, il cui articolo 3 stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1992;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità il 29 maggio 1992;

Ritenuta l'opportunità di inserire nell'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713, la sostanza 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio), che la Commissione delle Comunità europee ha soppresso dall'elenco delle sostanze provvisoriamente ammesse;

Ritenuta, altresì, la necessità di tener conto, con riferimento ad altre sostanze contemplate nella citata direttiva n. 92/8/CEE, delle ulteriori modifiche apportate dalla successiva direttiva n. 92/86/CEE, adottata dalla Commissione delle Comunità europee il 21 ottobre 1992, al cui integrale recepimento si provvederà con separato decreto, entro il previsto termine del 30 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 25 settembre 1991, sono aggiunte le voci seguenti:

402. 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)
403. Colorante CI 15585.

Art. 3.

1. Nell'allegato IV, parte prima, riportante l'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 25 settembre 1991, è aggiunto il colorante seguente, con il campo di applicazione e le limitazioni appresso specificate:

Numero del color index o denominazione	Colorazione	Campo di applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni
		1	2	3	4	
26100	Rosso			x		Criteri di purezza: anilina ≤ 0,2% 2-naftolo ≤ 0,2% 4-amminoazobenzene ≤ 0,1% 1-(fenilazo)-2-naftolo ≤ 3% 1-[[2-(fenilazo)fenil]azo]-2-naftalenolo ≤ 2%

2. Nello stesso allegato IV, parte prima, in corrispondenza dei coloranti CI 73900 e CI 74180 è soppressa l'espressione «Vedi anche allegato IV parte seconda».

3. Nell'allegato IV, parte seconda, contenente l elenco dei coloranti autorizzati provvisoriamente che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 25 settembre 1991, sono soppressi i coloranti numeri 26100, 73900, 74180, solvent yellow 98 e 15585.

4. Nell'allegato V, sezione prima, parte prima, contenente l'elenco dei conservanti autorizzati, da ultimo modificato con decreto ministeriale 25 settembre 1991, è aggiunto il seguente numero d'ordine:

N. ordine a	Sostanze b	Concentrazione massima autorizzata c	Limitazioni e prescrizioni d	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sulla etichetta e
47	1,6-*bis* (4-amidinofenossi) esano (esamidina) (+) 4,4' – [1-6-esandiilbis (ossi)] bisbenzen carbossimidammide [3811-75-4] e suoi sali compresi l'isetionato ed il p-idrossibenzoato (+)	0,1%		

5. Nell'allegato V, sezione prima, parte seconda, della legge, contenente l'elenco dei conservanti provvisoriamente autorizzati, i numeri d'ordine 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

N. ordine a	Sostanze b	Concentrazione massima autorizzata c	Limitazioni e prescrizioni d	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sulla etichetta e
15	Cloruro di diisobutilfenossietossietildimetilbenzilammonio (+) (cloruro di benzetonio) N,N-dimetil-N-[2-[2[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenossi] etossi]etil]benzen metanamminio cloruro; benzetonio cloruro DC It [121-54-0]	0,1%	Unicamente per i deodoranti, i prodotti per trattamento dei capelli e i prodotti dopobarba. Vietato nei prodotti destinati a venire in contatto con le mucose	
16	Cloruro, bromuro, saccarinato di alchil (C8-C18) dimetilbenzilammonio (+) (cloruro, bromuro, saccarinato di benzalconio), benzalconio cloruro DC It [8001-54-5] benzalconio bromuro [8043-47-8] benzalconio saccarinato [39387-42-3]	0,1%		

6. Nello stesso allegato V, sezione prima, parte seconda, è soppressa la voce n. 20, concernente l'esamidina e i suoi sali.

7. Nell'allegato V, sezione seconda, parte seconda, contenente l'elenco dei filtri UV di cui è provvisoriamente autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 15 gennaio 1990, sono soppresse le voci seguenti:

1. 4-*bis* (idrossipropil) amminobenzoato di etile (miscela di isomeri);
4. 4-aminobenzoato di glicerile;
16. Mexenone (DCI).

Art. 4.

1. I cosmetici non conformi agli articoli 2 e 3 non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a partire dall'entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti al consumatore finale a partire dal 1° luglio 1993.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GUARINO

93A0642

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 gennaio 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Borgate agricole Cincinnato», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1986 con il quale l'avv. Fabrizio Zinanni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Borgate agricole Cincinnato» con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 29 ottobre 1966 in sostituzione del dott. Pietro Zinanni deceduto;

Considerato che i reiterati solleciti inoltrati dallo scrivente non hanno avuto risposta da parte del predetto commissario liquidatore;

Ritenuto opportuno, per il motivo suddetto, di procedere alla sostitizione dell'avv. Fabrizio Zinanni;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta.

Il dott. Giuseppe Ferraro, nato a Calascibetta (Enna), il giorno 11 ottobre 1929, residente in Grosseto, via L. Signorelli n. 55, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Borgate agricole Cincinnato», con sede in Roma. sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 29 ottobre 1966, in sostituzione dell'avv. Fabrizio Zinanni revocato dall'incarico.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0590

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 gennaio 1993.

Modificazione all'ordinanza n. 2064/FPC del 31 dicembre 1990 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza scolastica in Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990. (Ordinanza n. 2315/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 2064/FPC del 31 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1991 con la quale viene approvato il programma per la realizzazione di centosessanta aule mediante prefabbricazione pesante che deve essere realizzato dal Presidente della regione Basilicata;

Vista l'ordinanza n. 2182/FPC del 29 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1991, che modifica la citata ordinanza n. 2064/FPC del 31 dicembre 1990, prorogando i termini di esecuzione delle opere ed affidando direttamente agli enti attuatori degli interventi gli accrediti finanziari;

Vista la nota 15 maggio 1992, n. 074/4PC/92, con la quale il presidente della regione Basilicata chiede, tra l'altro, la variazione del programma di cui all'ordinanza n. 2064 devolvendo la somma stanziata per la costruzione di cinque aule prefabbricate per la scuola elementare del comune di Brindisi di Montagna al comune di Potenza per analoga esigenza;

Vista la nota 23 maggio 1992, n. 2325 con la quale il sindaco del comune di Brindisi di Montagna segnala di aver rescisso il contratto per la costruzione delle cinque aule previste dal programma di cui all'ordinanza n. 2064/FPC e pone i relativi fondi a disposizione della regione per gli atti che questa voglia adottare;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta del presidente della regione Basilicata di modifica del programma devolvendo al comune di Potenza, ad integrazione delle somme già disposte per analoga esigenza, la somma di lire 400 milioni già assegnata al comune di Brindisi di Montagna dalla regione Basilicata;

Dispone:

Art. 1.

Dal programma indicato all'art. 1 dell'ordinanza n. 2064/FPC del 31 dicembre 1990 viene stralciato l'intervento previsto per il comune di Brindisi di Montagna in provincia di Potenza.

Il presidente della regione Basilicata provvederà a devolvere la prevista somma di lire 400 milioni a favore del comune di Potenza ad integrazione delle somme già disposte per la costruzione di aule scolastiche mediante prefabbricazione pesante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1993

Il Ministro: FACCHIANO

93A0613

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992

Direttive concernenti le modalità e le procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici e delle aziende autonome.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1992 con cui è stato approvato il programma di riordino delle partecipazioni dello Stato di cui all'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1992, n. 359, dando mandato al Ministro del tesoro di adeguarne i contenuti specifici alle osservazioni contenute nei pareri forniti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

Viste le indicazioni contenute in detta deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alle società che, nella fase più immediata, saranno oggetto di interventi volti alla dismissione, anche attraverso operazioni di cessione di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni,

Delibera:

1. La presente direttiva e volta a regolare la dismissione, anche parziale, delle partecipazioni attribuite al Ministero del tesoro nelle società di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, nonché in quelle derivanti dalla trasformazione in società per azioni ai sensi dell'art. 18 dello stesso decreto-legge, ferme restando specifiche deliberazioni assunte o da assumersi dal Consiglio dei Ministri.

2. Alle stesse direttive saranno altresì tenute a conformarsi le societa di cui al punto 1 in sede di assunzione di determinazioni relative alla dismissione, anche parziale, di partecipazioni di controllo, adottando le opportune modalità sulla base dell'assetto dei poteri attribuiti in merito dalle previsioni statutarie o da eventuali deleghe. Dette società potranno trasmettere alle controllate le presenti direttive nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento.

3. Le dismissioni dovranno essere effettuate mediante:

offerta pubblica di vendita, sia a prezzo fisso sia a prezzo determinato con sistema d'asta;

asta pubblica, con eventuale preselezione dei partecipanti, anche finalizzata alla formazione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento;

trattativa privata.

4. Alla determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere dovrà provvedersi con l'assistenza di uno o più primari intermediari specializzati, nazionali o internazionali, sulla base dei criteri comunemente in uso, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'azienda, della sua capacità di reddito nonché dei valori determinati in occasione della conclusione di operazioni analoghe relative ad aziende dello stesso settore concluse in Italia o all'estero.

Ai fini della determinazione del prezzo di cessione dei titoli, oltreché della valutazione definita secondo la procedura di cui sopra, i soggetti proprietari potranno in particolare tenere conto sia della specifica rilevanza per i potenziali acquirenti delle partecipazioni offerte, che delle condizioni del mercato e degli aggiustamenti di prezzo opportuni per favorire la diffusione dell'azionariato.

5. L'assistenza di consulenti specializzati (banche d'affari, società di revisione, esperti legali e fiscali), incaricati dalle società i cui titoli saranno oggetto di dismissione, in accordo con il soggetto proprietario, potrà riguardare la fase propedeutica al collocamento o alla cessione, qualora siano richiesti interventi di ristrutturazione dell'impresa sotto il profilo istituzionale, industriale, finanziario ed organizzativo.

6. La guida del consorzio di collocamento, previo acquisto a fermo o con assunzione di garanzia, dovrà essere affidata a soggetti diversi da quelli incaricati della valutazione ai sensi del precedente punto 4, che dovranno comunque partecipare al consorzio stesso.

7. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai punti 4 e 6 dovranno essere in ogni caso acquisite offerte di non meno di tre specialisti nazionale e/o esteri. L'incarico di cui al punto 4 dovrà essere conferito dal soggetto proprietario conformemente a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, valutate, anche sul piano qualitativo, le offerte degli specialisti di cui sopra.

8. La scelta dell'offerta pubblica di vendita, eventualmente con la previsione di un limite massimo al quantitativo di azioni acquistabili da ciascun singolo soggetto, è coerente con l'obiettivo della diffusione massima dell'azionariato ovvero con la diffusione di una quota parziale del pacchetto di azioni di proprietà. L'offerta pubblica di vendita può anche utilizzarsi in combinazione con l'impiego delle alternative modalità di dismissioni previste al punto 3, ove ciò risulti opportuno per il classamento della quota residua (o di parte di tale quota) del capitale sociale.

In considerazione dell'obiettivo della diffusione massima dell'azionariato, i soggetti proprietari potranno procedere alle relative operazioni operando, in sede di offerta a prezzo fisso, riduzioni di prezzo così come previsto al punto 4; tale circostanza dovrà essere chiaramente illustrata al pubblico dei risparmiatori al fine di costituire un effettivo fattore incentivante e promozionale.

9. Allo scopo di attenuare il rischio di riflusso sul mercato secondario delle azioni collocate, favorendo la stabilità dell'investimento, i soggetti proprietari, potranno attribuire agli acquirenti un buono rappresentativo di un diritto alla assegnazione senza corrispettivo di azioni della stessa specie, esercitabile a condizione che le azioni acquistate siano mantenute in proprietà per almeno tre periodi d'imposta consecutivi, incluso quello nel quale è effettuato il collocamento.

L'offerta al pubblico potrà inoltre prevedere sia facilitazioni di acquisto concesse a specifiche categorie di sottoscrittori attraverso meccanismi di rateizzazione del prezzo sia criteri preferenziali di riparto nel collocamento.

In particolare è opportuno che godano di tali condizioni di favore, anche differentemente parametrate:

i dipendenti della società i cui titoli costituiscono oggetto del collocamento e i dipendenti del soggetto proprietario delle azioni da dismettere nonché delle società dallo stesso, direttamente e indirettamente controllate;

i soggetti legati da particolari rapporti contrattuali alla società i cui titoli costituiscono oggetto di collocamento, quali gli assicurati, i clienti di enti creditizi ovvero gli utenti, nel caso di imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità.

10. La diffusione del capitale azionario dovrà essere in particolare favorita nel settore delle imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità; in tale caso, accanto all'introduzione di specifiche forme di tutela dell'azionista di minoranza potrà procedersi nell'interesse degli utenti alla costituzione di appositi organismi di regolamentazione e di controllo della qualità dei servizi prodotti e dei prezzi applicati.

11. Negli statuti delle società per le quali sia prevista la realizzazione di una struttura proprietaria ad azionariato diffuso, nel caso in cui le stesse operino nei settori delle pubbliche utilità, prima della perdita del controllo diretto o indiretto da parte del Ministero del tesoro, dovranno esser inserite clausole comportanti l'attribuzione allo Stato di diritti speciali per la nomina di uno o più amministratori e/o sindaci, per impedire alienazioni, anche di aziende, rami o parti di esse, tali da implicare modifiche sostanziali dell'attività caratteristica effettivamente svolta al momento della dismissione, per impedire l'assunzione di partecipazioni rilevanti nella società nonché per impedire l'assunzione di modificazioni statutarie che, direttamente o indirettamente, possano alterare o ostacolare l'esercizio dei predetti diritti speciali.

12. Il ricorso all'asta pubblica può essere finalizzato sia all'individuazione di un unico acquirente sia alla costituzione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento.

In entrambi i casi la procedura relativa a tale modalità di vendita, pur nel rispetto dell'obiettivo di massima del conseguimento del miglior risultato in termine di prezzo, potrà prevedere l'acquisizione di offerte dei potenziali acquirenti sulla base di criteri qualitativi determinati. In concreto, i potenziali acquirenti saranno selezionati sulla base di un'offerta preliminare, formulata secondo criteri determinati dal venditore, contenente, in particolare, l'indicazione delle modalità di pagamento del prezzo e di eventuali garanzie nonché delle strategie industriali e finanziarie.

Sotto il profilo qualitativo dovrà inoltre tenersi conto dell'esperienza maturata nel settore di operatività dell'azienda oggetto di dismissione e di eventuali sinergie con essa. Sotto il profilo quantitativo, nel caso in cui l'asta sia finalizzata alla costituzione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento, dovrà di norma prevedersi un numero contenuto di componenti il nucleo stabile di azionisti di riferimento, un tetto relativo alla quota individuale di partecipazione e un tetto, inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni, relativo alla quota di capitale sociale complessivamente ascrivibile al medesimo nucleo stabile.

In ogni caso, sarà possibile assicurare flessibilità per il venditore a fronte delle offerte ricevute, attraverso la facoltà di interrompere la procedura, di consentire successivi rilanci, di procedere a trattativa privata.

13. La realizzazione del nucleo stabile di azionisti di riferimento deve essere attuata mediante stipulazione di patti parasociali in grado di assicurare stabilità nell'assetto azionario e unità di indirizzo nella gestione della società mediante la costituzione di sindacati, rafforzati con il deposito delle azioni sindacate presso la stessa società ovvero con intestazione delle medesime azioni a società fiduciarie la cui attività sia coordinata da una direzione avente, in particolare, i poteri di:

1) valutare i risultati della società anche in corso di gestione;

2) curare l'esame delle proposte di variazione del capitale della società;

3) curare l'esame delle strategie di bilancio e delle strategie relative ai nuovi investimenti della società, nonché delle proposte relative all'acquisizione di partecipazioni o di altri beni patrimoniali di rilevante entità;

4) curare l'esame delle proposte di variazione dello statuto della società e delle altre proposte su argomenti di competenza dell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria;

5) formulare proposte relative alla determinazione del numero complessivo degli amministratori;

6) designare le persone che dovranno essere nominate a coprire le cariche di presidente e/o vice presidente e/o amministratori delegati, nonché eventualmente di altri consiglieri della società;

7) designare, ove ne sia prevista la presenza, i membri del comitato esecutivo della società;

8) designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all'assemblea degli azionisti.

14. Nel caso in cui, tra i componenti il nucleo stabile degli azionisti di riferimento, siano presenti il Ministero del tesoro o società da esso direttamente o indirettamente controllate, questi dovranno riservarsi il diritto di prelazione, per il caso in cui gli altri aderenti al patto intendano cedere le proprie quote sindacate, ovvero il

diritto di opzione di acquisto delle quote sindacate appartenenti ad aderenti al patto stesso che, alla scadenza, non intendano rinnovarlo, ad un prezzo da determinarsi di comune accordo o, in mancanza di accordo, con l'intervento di un arbitratore, nonché la facoltà di gradimento all'ingresso di nuovi aderenti.

Nell'ambito dei patti di cui sopra, agli indirizzi dello Stato e delle società da esso controllate dovrà essere riservata efficacia vincolante ove si verta su specifici accordi di portata internazionale o di particolare valenza strategica.

I patti avranno di norma durata compresa fra i cinque e i dieci anni.

15. La vendita a trattativa privata, che è coerente con l'obiettivo della predeterminazione specifica del soggetto o dei soggetti acquirenti, può essere utilizzata solamente ove ricorrano interessi pubblici di particolare rilevanza.

In tale caso, ferma restando la necessità della massima trasparenza del prezzo di vendita, da garantirsi attraverso l'affidamento dell'incarico per la determinazione del valore della partecipazione almeno a due soggetti individuati secondo la procedura di cui al punto 7, il prezzo stesso dovrà riflettere la significatività per l'acquirente della quota di capitale sociale oggetto dell'operazione di dismissione.

16. Saranno favorite operazioni di ricapitalizzazione societaria sia in concomitanza con operazioni di dismissione di quote direttamente o indirettamente possedute dal Ministero del tesoro, sia tramite aumenti di capitale con esclusione dei diritti di opzione, nell'interesse sociale, riservati al pubblico o all'ingresso di soci di rilievo.

17. Nel procedere alle dimissioni, dovranno essere previste specifiche forme di tutela degli azionisti di minoranza; in particolare le società favoriranno l'inserimento negli statuti di meccanismi volti ad assicurare ad essi adeguata rappresentanza negli organi di gestione attraverso la previsione del voto di lista.

Le società che hanno emesso azioni di risparmio favoriranno soluzioni che consentano la conversione di tali titoli in azioni ordinarie, determinando un equo rapporto di concambio che tenga nel dovuto conto le maggiorazioni di dividendo godute nei trascorsi esercizi sociali dalle azioni di risparmio.

18. In ogni caso ove risulti opportuno, potranno essere statutariamente previsti tetti massimi individuali (anche a livello di gruppo) di partecipazione al capitale.

In linea di principio non dovrà essere operata alcuna discriminazione fra investitori nazionali ed investitori esteri.

L'eventuale riserva di quote di pertinenza dello Stato o di soggetti pubblici, o di azionisti domestici dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa comunitaria.

19. Le società di cui al punto 1 e, tramite queste, le società dalle stesse controllate, forniscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché dei Ministri azionisti informative sull'applicazione delle procedure di dismissioni di cui alla presente delibera.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A0592

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1992.

Determinazione delle linee guida della organizzazione della mobilità nelle aree urbane e metropolitane e degli obiettivi generali di miglioramento della qualità dell'ambiente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
NEL TRASPORTO

Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva di questo Comitato;

Visto il decreto 12 novembre 1992 emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri per le aree urbane, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità con cui si forniscono criteri generali di orientamento al fine di assicurare la tutela sanitaria della popolazione e il miglioramento della qualità dell'aria;

Considerato che il decreto di cui sopra prevede misure da adottare in via preventiva e di emergenza per far fronte ad episodi acuti di inquinamento anche causati da traffico;

Considerato tuttavia che i livelli raggiunti dal traffico veicolare nelle principali aree urbane e metropolitane determinano problemi di congestione e inquinamento estremamente gravi e con costi per la collettività tali da richiedere interventi di radicali;

Considerato che per le città interessate dai fenomeni di congestionamento veicolare e dall'inquinamento ambientale è urgente la definizione di progetti di interventi strutturali a breve e a lungo periodo per migliorare la mobilità e la qualità dell'ambiente;

Ritenuto quindi opportuno che questo Comitato definisca le linee guida della organizzazione della mobilità nelle aree urbane e metropolitane e gli obiettivi generali di miglioramento della qualità dell'ambiente;

Delibera:

1. Il proprio segretariato è incaricato di effettuare uno studio preliminare in materia di «mobilità urbana e ambiente» finalizzato alla predisposizione di progetti articolati territorialmente — per ogni area urbana o metropolitana — che abbiano come scopo prioritario il decongestionamento e il disinquinamento delle città italiane.

2. Lo studio, in particolare, dovrà prevedere:

a) che i progetti riguardino un insieme di interventi strutturali, con orizzonte almeno decennale, e articolati con traguardi intermedi che producano nel tempo una ripartizione più equilibrata della mobilità tra trasporto pubblico e trasporto privato, che riducano la congestione del traffico abbattendo gli attuali livelli di inquinamento ambientale e che migliorino i risultati economici del trasporto pubblico;

b) che l'insieme degli interventi di breve e di lungo periodo, di cui ai progetti suddetti, debba interessare sia il trasporto delle persone che la distribuzione delle merci;

c) che ai progetti in questione siano vincolati gli investimenti pubblici destinati al settore e che ai progetti stessi sia ricondotta l'azione coordinata di tutti gli enti competenti.

3. Sulla base dello studio del segretariato, che dovrà pervenire a questo Comitato entro sei mesi dalla data della presente delibera il Comitato medesimo definirà le linee guida inerenti i contenuti, le modalità operative e gli ambiti di applicazione dei vari progetti.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Presidente delegato REVIGLIO

93A0591

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 1993.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 22 dicembre 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1992);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 4 febbraio 1993 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 12,00 per cento all'11,50 per cento.

Restano fermi i commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.

Art. 2.

A decorrere dal 4 febbraio 1993 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 12,00 per cento all'11,50 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1993

Il Governatore: CIAMPI

93A0640

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-93;

Viste le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi dell'Aquila;

Viste le delibere degli organi accademici dell'Ateneo relative alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali per infermieri professionali nel corrispondente corso di diploma universitario;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 20 luglio 1992;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 64, lettera *c)*, viene aggiunto il diploma universitario in scienze infermieristiche.

Dopo l'art. 71 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi dello statuto. Gli articoli dal n. 502 al n. 508 relativi alla scuola diretta a fini speciali per infermieri professionali sono soppressi.

Gli studenti iscritti alla scuola diretta a fini speciali prima dell'entrata in vigore del decreto, continuano nei loro studi e sino al loro completamento.

Titolo IV

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 72 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

Il corso triennale di diploma, con sede nell'Università degli studi dell'Aquila, può essere articolato in poli formativi anche al di fuori della città di L'Aquila.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università dell'Aquila potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica,

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica,

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala).

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera,

m) pediatria e neonatologia.

n) ostetricia.

Nell'area critica secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva. terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma, sino ad un massimo di cinquanta annui, è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al 1° anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

La programmazione delle immatricolazioni, sino ad un massimo di cinquanta posti complessivi annui, viene approvata annualmente dagli organi accademici, su proposta della facoltà di medicina e chirurgia.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati in scuole per infermieri professionali, in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 73 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri), ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1.250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati. Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo all'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al 1° anno.

4. Lo studente deve sostenere, ciascun semestre, gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti.

I Anno - I semestre

Area 1 - Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre

Area B - Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi: apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi: approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrativo di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica:
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica:
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:
infermieristica clinica II:
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C - Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:
patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:
farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica:
elementi di dermatologia.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:
infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:
sociologia sanitaria;
igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
ostetricia e ginecologia I:
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:
infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia:
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale.

Area D - Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica d'urgenza.
medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:
terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:
infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica;
cardiologia:
gastroenterologia:
oncologia medica;
chirurgia dell'apparato digerente.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:
infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale;
endocrinologia;
endocrinochirurgia;
nefrologia;
urologia:
neurologia:
neurochirurgia:
psichiatria.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale pediatrica:

Area E - Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:
pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:
perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:
infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:
infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale ostetrica:

Area F - Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrativo di fisiopatologia ostetrica:
fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:
patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:
infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:
psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:
infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 74 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra gli iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dell'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anhe parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 5 ottobre 1992

Il rettore: SCHIPPA

93A0595

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1992

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 12 del titolo X, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'area delle scienze neurologiche, tra le discipline del corso integrato di «malattie del sistema nervoso», viene inserito l'insegnamento di «neurochirurgia infantile».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1992

Il rettore: TECCE

93A0593

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore);

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989 e la tabella XXIV ad esso allegata;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 2994 del 29 luglio 1992 contenente il parere del Consiglio universitario nazionale in merito alla proposta di modifica della tabella XXIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989;

Vista la delibera di adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale, assunta dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 15 luglio 1992;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in scienze naturali;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 69 relativo al corso di laurea in scienze naturali è soppresso e sostituito come segue:

Il titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dalla legge.

Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali complessivi, dei quali sedici, che costituiscono l'area comune, sono insegnamenti obbligatori di base, e sette insegnamenti di indirizzo: di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente

Sono previsti tre indirizzi: un indirizzo generale e didattico con un orientamento generale ed un orientamento didattico, un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse, e un indirizzo paleobiologico. Limitatamente all'orientamento didattico, e a seguito di una sperimentazione triennale, la facoltà potrà chiederne la trasformazione in indirizzo, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento didattico.

La facoltà per l'attivazione di un indirizzo deve scegliere due insegnamenti, uno per ciascuno dei due blocchi di discipline appositamente indicate per ogni indirizzo nel decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1990), sulla base di insegnamenti effettivamente attivati o attivabili.

La scelta dello studente deve riguardare i restanti due insegnamenti tra tutte le discipline attivate dalla facoltà, purché in armonia con l'indirizzo e con l'orientamento di cui al proprio piano di studio.

La facoltà può decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonché l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti. Tale suddivisione comunque deve essere realizzata in modo da non comportare aumento del numero dei docenti.

I corsi di insegnamento annuale devono disporre di non meno di 70 e non più di 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di non meno di 45 ore.

Gli insegnamenti obbligatori di base sono da distribuire principalmente nel primo biennio e in numero minore nel terzo e nel quarto anno di corso nei quali prevalgono gli insegnamenti di indirizzo.

Le facoltà devono, altresì, provvedere all'organizzazione di corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezione e 20 ore di esercitazione, ciascuno secondo lo schema sottoriportato. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarità.

Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia:

1) basi molecolari;

2) citologia;

3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;

4) funzioni generali;

5) genetica;

6) specie, tassonomia, evoluzione;

7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;

8) ecologia;

9) etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

Articolazione del corso integrato di scienze della terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;

2) sedimentazione, ambienti e facies;

3) i fossili, loro relazione con l'ambiente, biostratigrafia;

4) magmatismo e metamorfismo;

5) tettonica, geometrie e processi deformativi;

6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;

7) storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;

8) elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

La facoltà nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto ovviamente tra i docenti impegnati nei cicli di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul campo, di «casi» che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati.

La facoltà, inoltre, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.

Nei quattro anni di corso, e in particolare nei primi due anni, i consigli di corso di laurea devono organizzare escursioni per attività di studio sul campo.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in 1800, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati.

Ai fini degli esami di profitto, più insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinità, su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facoltà, in modo che lo studente debba superare un minimo di ventun esami. Il preside costituisce le commissioni di esame con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi di laurea.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale.

Sono insegnamenti obbligatori di base:

1) istituzioni di matematiche (1, 2);

2) fisica (1, 2);

3) chimica generale e inorganica (1);

4) chimica organica (3);

5) anatomia comparata (4, 9)

6) botanica;

7) botanica sistematica;

8) ecologia;

9) fisiologia generale;

10) antropologia (9);

11) genetica;

12) geografia (5);

13) geologia (6);

14) mineralogia (7);

15) paleontologia;

16) zoologia (8).

Sono insegnamenti obbligatori di indirizzo:

Indirizzo generale e didattico:

1) fisiologia vegetale;

2) geografia fisica;

3) sistematica e filogenesi animale.

Orientamento generale:

blocco A: biogeografia;
blocco B: petrografia.

Orientamento didattico:

blocco A: anatomia umana;
blocco B: educazione ambientale.

---

(1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole preuniversitarie di tipo diverso.

(2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.

(3) Comprende anche elementi di biorganica.

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.

(7) Comprende anche elementi di petrografia.

(8) Comprende anche elementi di etologia e sistematica zoologica.

(9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di «elementi di anatomia umana».

Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse.

1) conservazione della natura e delle sue risorse;
2) geologia ambientale;
3) sistematica e filogenesi animale,
blocco A: geobotanica;
blocco B: geologia regionale.

Indirizzo paleobiologico:

1) stratigrafia,
2) paleobotanica.
3) sistematica e filogenesi animale;
blocco A paleontologia umana e paleoetnologia;
blocco B geochimica

ELENCO DELLE DISCIPLINE ATTIVATE DALLA FACOLTÀ TRA CUI LO STUDENTE POTRA SCEGLIERE DUE INSEGNAMENTI

Indirizzo generale e didattico - Orientamento generale:

biologia delle popolazioni umane;
citogenetica,
genetica umana;
scienza dell'alimentazione;
statistica matematica;
citologia e istologia;
chimica biologica;
geochimica;
geologia stratigrafica;
vulcanologia,
anatomia umana.

Indirizzo generale e didattico - Orientamento didattico.

etnologia,
fitosociologia,
patologia vegetale,
geologia regionale;
geomorfologia,
petrografia

Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse:

entomologia,
patologia vegetale;
fisiologia vegetale;
idrobiologia,
biologia marina,
ecologia animale.
ecologia vegetale;
analisi mineralogiche.
geografia fisica;
geopedologia;
geomorfologia;
geochimica;
petrografia:
igiene;
zoogeografia.
biostratigrafia;
idrogeologia;
fitogeografia

Indirizzo paleobiologico:

micropaleontologia;
sedimentologia;
paleontologia umana;
anatomia umana.

ELENCO DELLE DISCIPLINE FACOLTATIVE A COPERTURA DI SETTORI CARATTERIZZANTI NON ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI NEI CORSI DI LAUREA ATTIVATI (NON ATTIVATE).

Indirizzo generale e didattico - Orientamento generale:

biologia cellulare;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
ecologia microbica;
geofisica.

Indirizzo generale e didattico - Orientamento didattico:

analisi degli ecosistemi;
geologia storica;
etologia;
didattica delle scienze naturali;
metodologia didattica;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche,
laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
mineralogia sistematica;
morfologia e fisiologia vegetale,
aerobiologia.

Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse.

ecologia delle acque interne;
zoocenosi e protezione della fauna;
igiene ambientale,
museologia naturalistica.
geologia del quaternario;
sedimentologia e regime dei litorali,
telerilevamento delle risorse ambientali;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica ambientale;
ecologia umana;
biologia sistematica delle alghe,
biopedologia;
micologia;
chimica per la conservazione dei beni culturali,
botanica regionale.

Indirizzo paleobiologico:

ecologia preistorica;
paleoecologia,
palinologia;
paleontologia dei vertebrati;
paleopatologia;
geologia marina;
geologia e paleontologia del Quaternario.
paleontologia stratigrafica,
primatologia.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 novembre 1992

Il rettore MISTRETTA

93A0596

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto il seguente:

organizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 ottobre 1992

Il rettore

93A0594

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'approvazione e alla pubblicazione di decreti legislativi di recepimento di direttive CEE

Si comunica che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 1993 e che il Presidente della Repubblica ha firmato il 4 febbraio 1993 i seguenti decreti legislativi che, per motivi tecnici, saranno pubblicati in un apposito supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Decreti legislativi recanti il recepimento delle seguenti direttive CEE:

Direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Direttiva 89/227/CEE concernente l'importazione di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi;

Direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

93A0658

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 3 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 3 febbraio 1993

Dollaro USA	1528,86
ECU	1810,17
Marco tedesco	930,25
Franco francese	274,73
Lira sterlina	2190,40
Fiorino olandese	826,32
Franco belga	45,10
Peseta spagnola	13,074
Corona danese	238,75
Lira irlandese	2245,59
Dracma greca	6,952
Escudo portoghese	10,277
Dollaro canadese	1207,34
Yen giapponese	12,295
Franco svizzero	1002,53
Scellino austriaco	132,22
Corona norvegese	218,52
Corona svedese	204,79
Marco finlandese	268,57
Dollaro australiano	1038,40

93A0641

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Latina, Teramo, Avellino e Campobasso.

Con decreto ministeriale n. 1/12350 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Latina è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.398.282.400 pari all'80% dell'importo richiesto di L. 1.747.853.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.759.659.468 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Latina darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/12417 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Teramo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.214.799.200, pari all'80% dell'importo di L. 1.518.499.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.520.299.000 iscritto a nome della ditta Linea Sette S.r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Teramo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12535 del 28 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Avellino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 515.617.600, pari all'80% dell'importo di L. 644.522.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12351 del 28 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.320.928.690, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 7.023.254.095 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto di L. 7.057.500.546 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A0618

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 9 novembre 1992 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con i decreti ministeriali in data 25 ottobre 1988 e 27 ottobre 1988, alla impresa Solfochimica di Pietro Incardona, via Piersanti Mattarella, 50, con sede in Agrigento, dei presidi sanitari denominati Chimicap 6-Tio Folpet 50/5 e Folpet 5, già registrati ai numeri 7594, 7552 e 7551.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1992 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 17 marzo 1982, alla impresa Dow Elanco Italia S.r.l. con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via della Chimica, 3, del presidio sanitario denominato Frondal, già registrato al n. 4717.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1992 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1985 alla impresa Mire S.r.l., con sede in Pomezia, via Solforate km. 10.750, del presidio sanitario denominato Presan Zolfo, già registrato al n. 6220.

93A0598

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, nella seduta del 23 dicembre 1992, ai sensi della normativa indicata in epigrafe ha deliberato quanto segue:

1) le agevolazioni a suo tempo concesse alla Melida S.p.a. per lo stabilimento di Darfo Boario (Brescia) sono intestate alla Cerestar Italia S.p.a.;

2) sono revocate, con efficacia *ex tunc*, le agevolazioni a suo tempo concesse alla Nova cartiera di Ormea S.p.a., per lo stabilimento di Ormea (Cuneo);

3) sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Dalmine S.p.a.:

rideterminazione delle agevolazioni in seguito a:

trasferimento di parte degli impianti da Massa a Dalmine;

chiusura dello stabilimento di Massa con conseguente dismissione di una parte degli investimenti;

conferimento del complesso aziendale di Costa Volpino alla Dalmine tubi speciali S.r.l.

Le agevolazioni sono così rideterminate:

Dalmine:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 22.976 milioni;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per i finanziamenti di lire 45.951,6 milioni deliberato dal Crediop, di lire 15.317,2 milioni deliberato dal Banco di Napoli e di lire 15.317,2 milioni deliberato dall'Efibanca.

Dalmine tubi speciali S.r.l.:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 1.803 milioni;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per i finanziamenti di lire 3.604,8 milioni deliberato dal Crediop, di lire 1.201,6 milioni deliberato dal Banco di Napoli e di lire 1.201,6 milioni deliberato dall'Efibanca.

93A0600

Interventi per la ripresa economica ed occupazionale dei bacini minerari in crisi

Il CIPI, nella seduta del 23 dicembre 1992, ha deliberato quanto segue:

Ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, settimo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è riconosciuto il contributo in conto capitale alle attività di seguito indicate:

Denominazione	Località	Attività	Invest. (milioni)	Contrib. (milioni)
Ditta Chiadò Caponet Pierang.	Corio (Torino)	Off. meccanica	900	165,750
Lamat S.p.a.	Corio (Torino)	Prod. meccanici	2.307	447.425
TMP di Audo M. e C. S.n.c.	Corio (Torino)	Forniture mat. plastiche	1.000	250,000
Ditta Il Boschetto	Massa Marittima (Grosseto)	Attività alberghiera	1.999,7	462.746

93A0599

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1° 1 1 0 0 0 2 8 0 9 3 *

L. 1.300